

Nel procedimento 54/80,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dal giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Parigi, nella causa dinanzi ad esso pendente fra

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

e

SAMUEL WILNER, amministratore delegato della SA Victory France,

domanda vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, pag. 6).

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: P. Pescatore, presidente di Sezione; A. Touffait e O. Due, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

In fatto

Le varie fasi del procedimento e le osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello statuto CEE della Corte di giustizia si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti e il procedimento

La Società SA Victory France, con sede sociale in rue Etienne Marcel n. 30, Paris

2^e, di cui il sig. Samuel Wilner è l'amministratore delegato, ed avente per oggetto sociale in particolare l'importazione di tessuti, di abiti e di biancheria per uso domestico usati, importava dagli Stati Uniti d'America, fra il 10 marzo 1972 ed il 7 marzo 1974, merci per un valore complessivo dichiarato di 1 520 093,39 \$.

L'amministrazione doganale francese sostiene che la SA Victory France ha maggiorato tale valore all'importazione della somma di 3 965 540 franchi francesi. Per questo motivo, essa ha respinto le fatture dell'esportatore americano (Victory Jobbing House, il cui direttore, Henry Wilner, è fratello di Samuel Wilner), sebbene il relativo importo fosse stato effettivamente pagato dall'importatore francese ed incassato dal detto esportatore, motivando che esse erano state compilate in Francia dalla SA Victory France (importatore); per determinare il «prezzo normale», l'amministrazione delle dogane ha tenuto conto unicamente della dichiarazione di esportazione presentata in partenza dagli Stati Uniti dallo spedizioniere americano, Dorf International Ltd., per quanto tale dichiarazione non fosse comprovata da alcun documento emanante dalla Victory Jobbing House, e ha ritenuto decisivo unicamente il valore dichiarato dallo spedizioniere, sottolineando che questi aveva approvato la clausola a stampa in cui si affermava che tutti gli elementi della dichiarazione erano «true and correct». In seguito a queste circostanze, l'amministrazione doganale denunciava l'imputato nella causa principale per due illeciti:

- sotto il profilo doganale, falsa dichiarazione del valore con uso di documenti falsi e sovrapproduzione all'importazione
- sotto il profilo valutario, trasferimento irregolare di capitali negli Stati Uniti mediante sovrapproduzione.

L'imputato nella causa principale ha contestato la tesi dell'amministrazione doganale, richiamandosi ad una dichiarazione, rilasciatagli dallo spedizioniere, in cui le merci spedite, essendo di seconda scelta o declassate, venivano qualificate come «stracci», il che consentiva di ottenere un tasso di nolo più favorevole, affermando che, come confermato dalla Camera di commercio e industria dello Stato di New York (Stati Uniti) «l'obbligo di dichiarazione negli Stati Uniti era stato imposto unicamente a fini statistici» non già per l'accertamento di imposte o altri diritti, ed inoltre che, se i prezzi fatturati sono superiori al valore indicato dallo spedizioniere in partenza dagli Stati Uniti d'America, essi sono per contro di gran lunga inferiori ai valori medi dichiarati per analoghe merci dalla generalità degli importatori francesi, il che, a suo avviso, escluderebbe che gli si possa addebitare una maggiorazione di valore.

Atteso che l'amministrazione doganale e il sig. Wilner concordano sul fatto che si rende necessaria l'interpretazione, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, del regolamento n. 803/68, il giudice istruttore ha sollevato la seguente questione pregiudiziale.

«Se, in conformità al regolamento CEE 27 giugno 1968, n. 803/68, relativo al valore in dogana delle merci all'importazione, il prezzo normale di una merce originaria degli Stati Uniti d'America del Nord e proveniente da tale paese, prezzo che deve essere assunto come valore da dichiarare all'importazione in Francia, possa essere pari al valore della stessa merce, dichiarata dallo spedizioniere del venditore alle autorità doganali del paese d'origine, anche se tale valore, di molto inferiore al prezzo pagato dall'acquirente francese e incassato dal venditore ameri-

cano, non risulta da alcun documento contabile (quale una fattura che accompagni eventualmente le merci) ed anche se tale valore è, per di più, inferiore al prezzo normale della stessa merce, convenuto tra un compratore ed un venditore che agiscano in condizioni di libera concorrenza».

L'ordinanza di rinvio è pervenuta alla cancelleria della Corte il 12 febbraio 1980. La Commissione, rappresentata a questo fine dal sig. M. Beschel, in qualità di agente, assistito dall'avv. F. Herbert, del foro di Bruxelles, ha presentato, il 21 aprile 1980, osservazioni scritte ai sensi dell'art. 20 del protocollo CEE sullo Statuto della Corte di giustizia.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale del procedimento senza far luogo ad istruttoria.

Con ordinanza 4 giugno 1980, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 95, n. 1, del regolamento di procedura, l'attribuzione della causa alla Seconda Sezione.

II — Osservazioni presentate ai sensi dell'art. 20 dello Statuto della Corte

Osservazioni della Commissione

La Commissione fa rilevare, in via preliminare, che la questione sollevata dal giudice a quo è ambigua, in quanto, secondo la giurisprudenza della Corte, «il valore in dogana è il prezzo normale», sicché risulta irrilevante se il prezzo normale sia eguale al valore dichiarato dallo

spedizioniere americano. A suo avviso, la questione verte «piuttosto sulla relazione fra i diversi metodi di calcolo del prezzo normale» e, di conseguenza, essa propone che la questione venga riformulata come segue:

«Se il regolamento n. 803/68 permetta alle competenti autorità degli Stati membri di scostarsi dal valore dichiarato in base al prezzo fatturato (prezzo pagato o da pagare ai sensi dell'art. 9), accertando un valore in dogana nettamente inferiore al prezzo fatturato e pagato dall'acquirente francese ed incassato dal venditore americano, in quanto il valore accertato si basi sulla dichiarazione rilasciata alle autorità doganali del paese d'origine dallo spedizioniere del venditore, dichiarazione non risultante da alcun documento contabile (quale una fattura che accompagni eventualmente la merce) ed anche se tale valore è, per di più inferiore al prezzo normale della stessa merce, convenuto tra un compratore ed un venditore che agiscano in condizioni di libera concorrenza (quale quello risultante dai valori medi dichiarati da tutti gli importatori francesi per merci simili)».

Quanto poi al reato di esportazione clandestina di capitali, la Commissione ritiene che il legislatore nazionale possa far ricorso, in settori diversi da quello doganale, al concetto di valore in dogana ma che, tuttavia, tale fatto non abbia alcuna incidenza sulle norme comunitarie in tema di interpretazione e di applicazione uniforme della tariffa doganale comune.

Quanto alla rettifica verso il basso del valore corrispondente al prezzo fatturato e pagato dall'importatore all'esportatore, la Commissione, avendo presentato le proprie osservazioni prima della pronunzia, da parte della Corte, della sentenza nella causa 65/79, Chatain, ricorda che tanto gli Stati membri che hanno presen-

tato osservazioni (Repubblica federale di Germania, Regno Unito, Francia e Paesi Bassi), quanto l'avvocato generale Capotorti, si sono pronunziati a favore di una soluzione affermativa; essa sostiene, di conseguenza, che «l'accertamento del valore in dogana può dar luogo anche ad una revisione verso il basso del valore dichiarato».

Quanto alla questione del se l'amministrazione doganale possa motivare la rettifica del valore dichiarato coll'esistenza di una dichiarazione all'esportazione a scopi puramente statistici, non comprovata da alcun documento contabile, la Corte, pur avendo dichiarato che, in linea generale, il prezzo pagato o da pagare è quello che maggiormente corrisponde al prezzo normale che costituisce il valore in dogana (sentenza 10 dicembre 1970, nella causa 27/70, Edding, Racc. pag. 1045), ha, d'altra parte, confermato che la possibilità di accettare come valore in dogana il prezzo pagato o da pagare — prevista dall'art. 9 del regolamento n. 803/68 — non esclude in alcun modo il ricorso ad altri metodi ai fini del calcolo del prezzo normale (causa 111/79, Caterpillar, non ancora pubblicata), e che tale possibilità si riferisce a due metodi: quello per detrazione e quello comparativo.

La Commissione ricorda innanzitutto che, come osservato dall'avvocato generale Capotorti nelle conclusioni della causa 65/79, non ci si può scostare dal prezzo fatturato se non nei rari casi in cui vi siano motivi di ritenere che tale prezzo «differisce notevolmente dal prezzo normale» e che il fatto che non ricorrano le condizioni di libera concorrenza — trattandosi, come nel caso di

specie, «di società i cui amministratori delegati sono fratelli» — non basta a giustificare la mancata presa in considerazione del prezzo fatturato e pagato, giacché «gli art. 2 e 9 del regolamento n. 803/68 impongono la corrispondenza del prezzo fatturato ad un ipotetico prezzo in regime di libera concorrenza, senza che sia necessario che tale situazione di libera concorrenza sussista fra l'acquirente ed il venditore».

Quanto al fatto che l'art. 2, n. 1, del regolamento n. 803/68 contempla, fra i presupposti perché una vendita possa essere effettuata in condizioni di libera concorrenza, quello che il prezzo convenuto non sia «influenzato dalle relazioni commerciali, finanziarie o altre» che potrebbero esistere fra il venditore ed il compratore, la Corte di giustizia, nella sentenza Caterpillar summenzionata, ha dichiarato che tale influenza può «risultare dal confronto con i prezzi pagati per merci identiche o similari da un qualsiasi compratore operante nel territorio in cui viene effettuata l'importazione», facendo quindi riferimento al metodo comparativo. Nella stessa sentenza, essa ha affermato riferendosi al metodo «per detrazione» che è conforme al regolamento nr. 803/68 calcolare il valore in dogana partendo dal prezzo di rivendita delle merci rivendute tali e quali, previa detrazione di tutte le spese sostenute dall'acquirente-rivenditore ed, eventualmente, di un adeguato margine di profitto.

La Commissione è d'avviso che il secondo metodo sia il più appropriato nel caso di specie, in quanto, trattandosi di merci di seconda scelta o usate, l'utilizzazione del metodo comparativo presenta delle difficoltà; ciò è confermato

dal fascicolo trasmesso dal giudice a quo, per quanto da questo risulti che i prezzi fatturati e pagati dall'importatore sono inferiori ai valori medi dichiarati per merci simili dall'insieme degli importatori francesi, giacché il motivo di ciò potrebbe essere «la qualità inferiore dei prodotti importati, confermata dai documenti doganali allegati al fascicolo».

In conclusione, la Commissione propone di risolvere la questione come segue:

«Qualora si accerti, tanto con il metodo del prezzo effettivamente pagato, con gli adattamenti contemplati dal paragrafo 2 dell'art. 9 del regolamento n. 803/68, quanto con quello della comparazione con i prezzi delle merci identiche o simili, che non vi è stata sovrapproduzione rispetto al prezzo di libera concorrenza, il non tener conto del prezzo fatturato, richiamandosi a dichiarazioni che non provengono né dal venditore, né dal compratore, rilasciate a fini statistici, fuori del territorio doganale comunitario, non avvalorate da alcun documento contabile ed aventi, a quanto risulta, lo scopo di ottenere un tasso di nolo favorevole, non può costituire un'applicazione ragionevole dei principi per l'accertamento del valore in dogana stabiliti dal diritto comunitario».

III — Fase orale del procedimento

All'udienza del 18 settembre 1980, l'imputato nella causa principale era rappresentato dall'avv. Abensour, e la Commissione dal sig. Beschel e dall'avv. Herbert.

L'imputato nella causa principale ha ricordato innanzitutto che la presente causa è contraddistinta dal fatto che l'infrazione di cui egli è imputato si basa su «un'interpretazione attualmente contestata» data dall'amministrazione doganale francese al regolamento n. 803/68, relativo al valore in dogana.

Venendo quindi ai fatti, egli ha affermato in primo luogo che la circostanza che l'amministratore delegato della società francese sia fratello di uno degli amministratori della società americana, «non ha alcuna incidenza sul valore da dichiarare», in secondo luogo, che le dichiarazioni di esportazione presentate dall'agente doganale americano all'atto della spedizione delle merci «senza allegarvi una fattura di vendita e senza particolari istruzioni dello spedizioniere non avrebbero potuto, a maggior ragione, avere alcuna incidenza su tale valore»; inoltre, il fatto che il venditore avesse trasmesso al compratore le fatture, permettendogli di compilarle su carta intestata del venditore e indicandovi il prezzo in seguito ad un accordo telefonico «non costituisce neppure un elemento tale da far sorgere un minimo dubbio circa la veridicità del prezzo»; e, in conclusione, avendo egli dimostrato che i valori dichiarati corrispondono ai trasferimenti effettivi a favore del venditore e che la Victory France aveva acquistato queste merci ad un prezzo inferiore a quello degli altri importatori francesi, la tesi dell'amministrazione doganale dovrebbe considerarsi pienamente confutata.

L'imputato nella causa principale si augura pertanto che «la Corte di giustizia si pronunzi nel senso che, nella presente causa, le accuse di sovrapproduzione nei confronti del sig. Samuel Wilner sono prive di fondamento».

Infine, l'imputato nella causa principale, oltre a chiedere che la Corte non si pronunzi nel senso del «non luogo a procedere», ha espresso l'auspicio che essa, come già nella causa Donckerwolcke, «si spinga più in là», dichiarando che «il fatto non sussiste».

La *Commissione*, ricordando che la sentenza Chatain è stata pronunciata successivamente al deposito delle sue osservazioni, prega la Corte di disattendere la soluzione da essa proposta in tale occasione, pronunziandosi «nello stesso senso in cui era stata decisa la causa Chatain».

Infatti, ad avviso della Commissione, la questione si articola in due punti: il primo — non formulato espressamente — riguarda la questione di principio del se si possa rettificare verso il basso il valore in dogana; il secondo — chiaramente espresso nella questione pregiudiziale — si riferisce al metodo per il calcolo di tale valore, e quindi del prezzo normale, e si riallaccia pertanto piuttosto alla sentenza Caterpillar.

Orbene, giacché lo scopo dell'art. 177 è quello di «fornire al giudice a quo una soluzione utile del problema che questi deve affrontare», la Commissione chiede

alla Corte di esaminare unicamente la questione di principio, riallacciandosi alla linea di pensiero sviluppata nella sentenza Chatain.

Quanto ai timori espressi dall'imputato nella causa principale, la Commissione è innanzitutto del parere che la Corte dovrebbe risolvere la questione sollevata dal giudice istruttore del Tribunal de grande instance di Parigi, limitandosi però ad una formulazione che si riferisca al regolamento n. 803/68, senza dare una valutazione della «legislazione relativa agli interventi in materia fiscale e finanziaria».

Infine, la Commissione ha attirato l'attenzione della Corte su una circostanza di fatto: secondo l'imputato nella causa principale, il valore dichiarato è inferiore al prezzo medio, sicché è logico rettificare tale valore verso l'alto, non già verso il basso; la Commissione si domanda però se si tratti effettivamente di merci identiche o simili, caso, quest'ultimo, in cui la differenza di prezzo avrebbe una spiegazione.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni nell'udienza del 16 ottobre 1980.

In diritto

- 1 Con ordinanza 31 gennaio 1980, pervenuta alla Corte il 12 febbraio 1980, il giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Parigi ha sollevato, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, una questione pregiudiziale vertente sull'interpretazione del regolamento del Consiglio 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci (GU n. L 148, pag. 6).

- 2 Tale questione è stata sollevata nel corso dell'istruttoria a carico dell'amministratore delegato della società per azioni Victory France, imputato di aver dichiarato in dogana, ad un valore superiore al prezzo normale, merci acquistate presso la società Victory Jobbing House, con sede negli Stati Uniti d'America, il cui direttore è fratello dell'amministratore delegato della Victory France. Le compravendite di cui trattasi sono avvenute fra il 10 marzo 1972 e il 7 marzo 1974 e ammontano a 1 520 093,39 dollari. L'amministrazione doganale francese — prendendo in considerazione solamente la dichiarazione di importazione presentata all'atto della spedizione dagli Stati Uniti dallo spedizioniere americano, per quanto a tale dichiarazione non fosse allegato alcun documento emanante dalla società americana — accusa la SA Victory France di aver maggiorato di 3 965 540 franchi francesi il valore dell'importazione delle merci di cui trattasi, allo scopo di poter effettuare un illecito trasferimento di capitali negli Stati Uniti.

- 3 In seguito alla denuncia, il giudice a quo apriva l'istruttoria a carico dell'amministratore delegato, sotto il profilo doganale per il reato di inesatta dichiarazione relativa al valore, con impiego di documenti falsi e sovrapproduzione all'importazione, e, sul piano valutario, per quello di illecita esportazione di capitali negli Stati Uniti. L'imputato nella causa principale contestava l'accertamento del prezzo effettuato dall'amministrazione doganale francese, sostenendo, da un lato, che la dichiarazione dello spedizioniere non costituisce, nel caso di specie, un elemento valido ai fini della determinazione del prezzo normale delle merci e, dall'altra, che i prezzi fatturati sono di molto inferiori ai valori medi dichiarati per merci simili da tutti gli importatori francesi. Il giudice, tenendo conto del fatto che la materia è disciplinata dal regolamento n. 803/68, ha ritenuto necessaria l'interpretazione di tale testo, ed ha pertanto sollevato una questione formulata nei seguenti termini:

«Se, in conformità al regolamento CEE 27 giugno 1968, n. 803, relativo al valore in dogana delle merci all'importazione, il prezzo normale di una merce originaria degli Stati Uniti d'America del Nord e proveniente da tale paese, prezzo che deve essere assunto come valore da dichiarare all'importazione in Francia, possa essere pari al valore della stessa merce, dichiarato dallo spedizioniere del venditore alle autorità doganali del paese d'origine, anche se tale valore, di molto inferiore al prezzo pagato dall'acquirente francese e incassato dal venditore americano, non risulta da alcun documento contabile (quale una fattura che accompagni eventualmente la merce) ed anche se tale valore è, per di più, inferiore al prezzo normale della merce,

convenuto tra un compratore ed un venditore che agiscano in condizioni di libera concorrenza».

- 4 Nell'ambito della cooperazione giudiziaria istituita dall'art. 177, mediante la quale i giudici nazionali e la Corte di giustizia, ciascuno entro i limiti della propria competenza, devono collaborare direttamente all'elaborazione di una decisione allo scopo di garantire l'applicazione uniforme del diritto comunitario in tutti gli Stati membri, la Corte può desumere dal testo della questione sollevata e dai dati riferiti dal giudice nazionale gli elementi di diritto comunitario necessari per consentire a quest'ultimo di risolvere, in conformità a tale diritto, il problema giuridico al quale si trova di fronte.
- 5 Nel caso di specie, per quanto la questione proposta dal giudice nazionale sia circoscritta ad un caso di determinazione del valore in dogana delle merci all'importazione in base ad una dichiarazione di valore presentata dallo spedizioniere del venditore alle autorità doganali del paese d'origine, dalla motivazione dell'ordinanza di rinvio si può desumere che tale questione verte in realtà sul se le autorità doganali degli Stati membri possano, nell'ambito del regolamento n. 803/68, rettificare verso il basso il valore in dogana delle merci, a scopi diversi da quelli del controllo doganale propriamente detto.
- 6 La Corte ha già avuto modo di indicare particolareggiatamente gli elementi di diritto comunitario rilevanti in materia nella sentenza 24 aprile 1980 (Chatain, 65/79, non ancora pubblicata).
- 7 All'epoca dei fatti che sono all'origine della causa principale, la situazione giuridica era sostanzialmente la stessa della Chatain.
- 8 E pertanto sufficiente richiamare qui il dispositivo di tale sentenza della Corte per applicarlo al problema che il giudice istruttore si trova a dover risolvere nella causa principale: «la riduzione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro del prezzo fatturato di merci importate da uno

Stato terzo non risponde alle finalità perseguite dalle norme relative alla determinazione del valore in dogana delle merci. Tuttavia, l'accertamento del valore in dogana conformemente ai citati regolamenti non può avere l'effetto di obbligare le amministrazioni fiscali e finanziarie degli Stati membri ad ammettere tale valore per fini diversi dall'applicazione della tariffa doganale comune».

- 9 Se ne desume che non è conforme al regolamento n. 803/68 il fatto che il valore in dogana di una merce importata da un paese terzo sia determinato dalle autorità nazionali, ai fini doganali, con riferimento ad una dichiarazione fatta dallo spedizioniere alle autorità doganali del paese esportatore, ad un livello inferiore al prezzo fatturato e pagato per detta merce.

Sulle spese

- 10 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha il carattere di un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione),

pronunziandosi sulla questione sottoposta dal giudice istruttore presso il Tribunal de grande instance di Parigi, dichiara:

- 1° La riduzione da parte delle autorità competenti di uno Stato membro del prezzo fatturato di merci importate da uno Stato terzo non risponde alle finalità perseguite dalle norme relative alla determinazione del valore in dogana delle merci. Tuttavia, l'accertamento del valore in dogana conformemente ai citati regolamenti non può avere l'effetto di obbligare le amministrazioni fiscali e finanziarie degli Stati

membri ad ammettere tale valore per fini diversi dall'applicazione della tariffa doganale comune.

- 2° Non è conforme al regolamento n. 803/68 il fatto che il valore in dogana di una merce importata da un paese terzo sia determinato dalle autorità nazionali, a fini doganali, con riferimento ad una dichiarazione fatta dallo spedizioniere alle autorità doganali del paese esportatore, ad un livello inferiore al prezzo fatturato e pagato della merce.

Pescatore

Touffait

Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 4 dicembre 1980.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente della Seconda Sezione

P. Pescatore

CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE
FRANCESCO CAPOTORTI
DEL 16 OTTOBRE 1980

*Signor Presidente,
signori Giudici,*

1. A pochi mesi di distanza dalla sentenza Chatain (da voi pronunciata il 24 aprile di quest'anno nella causa pregiudiziale 65/79) siamo di fronte ad un'altra questione d'interpretazione riguardante il regolamento del Consiglio n. 803/68, del 27 giugno 1968, sulla determinazione del valore in dogana delle merci. Anche que-

sta volta c'è un importatore accusato di aver fatturato un valore superiore a quello effettivo, al fine di compiere un illecito trasferimento di valuta all'estero, e c'è quindi un processo penale pendente dinanzi al giudice nazionale; tuttavia nella domanda formulata da questo giudice il punto saliente non è l'esistenza o meno di un potere dell'autorità doganale di ridurre il valore dichiarato dall'importatore, ma addirittura la possibilità che sia determinato in dogana un valore infe-